

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 962

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**D'ANTONA, GIULIETTI**

Istituzione della rete museale dell'emigrazione

*Presentata il 1° giugno 2006*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La rete museale che con la presente proposta di legge si propone di istituire in alcune regioni italiane, con sedi coordinate, concorrerebbe ad accrescere gli strumenti di conoscenza delle presenze italiane nel mondo e ad arricchire le vie economiche, turistiche e culturali, attraverso cui si svolge il « pendolarismo » di milioni di italiani emigrati o dei loro discendenti fra i Paesi di residenza e il Paese d'origine.

Lontana da ogni finalità celebrativa, retorica o folkloristica, la rete museale dell'emigrazione rientra nell'obiettivo di valorizzare la cultura e la storia del nostro Paese. È perciò struttura di documentazione, di elaborazione di studi e di ricerche, di promozione di incontri internazionali in Italia e all'estero, di interscambio culturale fra la comunità italiana in Italia e le comunità italiane all'estero, sia ai fini del reciproco interesse culturale ed economico, sia ai fini di una migliore cono-

scenza dell'Italia da parte degli stessi italiani nel mondo.

Al centro del tema dell'emigrazione italiana all'estero c'è oggi la questione di una « nuova soggettività sociale, economica e politica » dei nostri emigranti, abbiano essi conservato o meno la cittadinanza italiana. La rete museale dell'emigrazione può essere uno strumento utile per rafforzare il legame fra gli emigrati e l'Italia e fra l'Italia e i suoi emigranti, un contenuto di conoscenze e quindi di cultura e di conseguente capacità di integrazione. Nella fenomenologia dei movimenti migratori mondiali, la creazione in Italia di una rete museale dell'emigrazione coinciderebbe con una fase in cui, pressoché ferme da noi le migrazioni interne dal sud al nord, il nostro Paese è soprattutto coinvolto nelle immigrazioni di altri popoli. L'immigrato viene spesso guardato con diffidenza, vediamo nascere prime conflittualità religiose e possibili conflitti etnici,

l'asilo politico troppo spesso viene confuso con l'immigrazione clandestina. Queste minacce mettono a rischio l'integrazione, che è o dovrebbe essere la conclusione naturale di ogni movimento migratorio.

Queste difficoltà, che oggi viviamo come Paese d'immigrazione, i nostri emigranti le hanno vissute, a loro volta, nei Paesi in cui trovarono accoglienza. Sicché lo studio della loro integrazione, in quei nuovi mondi, ci aiuterebbe a meglio affrontare i problemi delle immigrazioni di altre razze e culture nel nostro mondo e a capire le tendenze di lungo periodo del processo d'integrazione. Questa osservazione e questo studio dovrebbero essere precipui degli istituendi musei, tenendo anche conto delle modificazioni indotte, nei fenomeni migratori, dalla globalizzazione dell'economia e dell'informazione.

Recenti studi sul fenomeno migratorio italiano hanno messo in luce che i caratteri dell'emigrazione italiana sono diversi tra le diverse regioni del Paese, sia nelle cause che hanno dato origine all'esodo che

nelle vicende che hanno caratterizzato la storia delle diverse comunità nei Paesi di destinazione. Posto che l'istituzione di un solo museo nazionale, pur non escludendolo come elemento centrale di documentazione e di riferimento, difficilmente potrebbe rappresentare la complessità e la varietà del fenomeno e preso atto che oggi nel Paese esistono già diverse strutture museali operanti con finanziamenti pubblici o privati, e che altre strutture sono in fase di avanzata realizzazione o progettazione, appare quanto mai opportuno, sia sul piano scientifico sia su quello organizzativo, un raccordo istituzionale fra tutti i musei, istituendi e istituendi. Tale raccordo può essere assunto da una commissione scientifica che proficuamente potrebbe operare sotto l'egida del Ministro degli affari esteri.

Appare altresì opportuno che i musei dell'emigrazione italiana, proprio per l'alto valore culturale e morale delle iniziative, possano fruire di appositi finanziamenti da parte dello Stato.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Istituzione di una rete museale dell'emigrazione italiana all'estero).*

1. È istituita una rete museale dell'emigrazione italiana all'estero avente le funzioni e le finalità di cui all'articolo 4.

## ART. 2.

*(Commissione scientifica).*

1. Presso la Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri è istituita una commissione scientifica nominata dal Ministro degli affari esteri e composta dai rappresentanti dei musei di cui all'articolo 1, nonché da studiosi di chiara fama internazionale. La commissione ha il compito di definire le caratteristiche della rete museale di cui al citato articolo 1 e di realizzare gli opportuni raccordi scientifici e organizzativi tra le diverse strutture della medesima rete.

2. La commissione scientifica conclude i suoi lavori entro sei mesi dall'insediamento e trasmette un'apposita relazione al Ministro degli affari esteri.

## ART. 3.

*(Competenze del Governo).*

1. Il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, tenuto conto della relazione di cui all'articolo 2, comma 2, e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:

a) adotta gli statuti dei musei di cui all'articolo 1;

b) nomina gli organi dei musei;

c) stabilisce le sedi e le destinazioni funzionali dei diversi musei;

d) assegna in uso ai musei beni di proprietà dello Stato, al fine della loro valorizzazione;

e) definisce le finalità, le funzioni generali e i tempi di progressiva realizzazione dei musei.

#### ART. 4.

*(Funzioni e campi di attività dei musei).*

1. I musei di cui all'articolo 1 concorrono a realizzare, attraverso testimonianze documentaristiche, esposizioni permanenti e attività di ricerca e di didattica, la maggiore integrazione possibile tra la comunità nazionale e le comunità di italiani nel mondo. Per assolvere tale funzione, volta a completare il riconoscimento della nuova soggettività sociale, culturale ed elettorale degli italiani all'estero e a stabilire un maggiore interscambio produttivo fra l'Italia e i suoi cittadini nel mondo, i musei si articolano nei seguenti settori:

a) un archivio storico dell'emigrazione italiana, in particolare dell'emigrazione avvenuta nel corso degli anni 1870-1970, comprendente statistiche, leggi e norme italiane e straniere, libri, giornali, atti di convegni, rapporti delle compagnie di navigazione e inchieste parlamentari;

b) una biblioteca di materiali inediti, costituita dalla corrispondenza tra emigrati all'estero e familiari in Italia, diari, autobiografie e ogni altro documento di impegno intellettuale;

c) una sezione etnografica, etnologica e antropologica per raccogliere, esporre e proporre in forma critica e didattica le esperienze degli emigrati, la storia di usi e costumi, i prodotti dell'incrocio fra la cultura materiale e spirituale degli immigrati e quella dei nuovi luoghi, le integrazioni complete, parziali o ancora incomplete, tra emigrati e società di accoglienza;

d) un archivio visivo, costituito da una videoteca, sonoro, costituito da una nastroteca, statistico, costituito da banche dati, demografico, costituito dalle genealogie più significative;

e) una sezione destinata alla produzione di *software* su richiesta dell'Unione europea, di Parlamenti, di Governi, di università, di ambasciate, di fondazioni, di associazioni imprenditoriali e sindacali e di studiosi;

f) una sezione di didattica per favorire progetti formativi di giovani e di adulti, sulla base di corsi universitari e parauniversitari, predisposti anche di intesa con altre fondazioni culturali italiane e straniere, private e pubbliche.

2. Per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di cui al presente articolo, i musei realizzano altresì siti *web* tematici, utilizzabili per lo scambio di informazioni e documentazioni sulle problematiche dell'emigrazione. Tale scambio è finalizzato anche alla realizzazione di iniziative economiche, sociali e culturali nei confronti degli emigrati, tenuto conto delle loro diverse realtà ed esigenze.

#### ART. 5.

##### *(Copertura finanziaria).*

1. All'onore derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,30



\*15PDL0007900\*